



CIRCOLARE SETTORE ESECUZIONI IMMOBILIARI

**OGGETTO: DELEGA DEL POTERE DI EMISSIONE DEI MANDATI DI PAGAMENTO
AI PROFESSIONISTI DELEGATI E MODALITA' OPERATIVE.**

1. DELEGA DEL POTERE DI EMISSIONE DEI MANDATI DI PAGAMENTO AI PROFESSIONISTI DELEGATI

La figura del mandato di pagamento giudiziario trova la sua disciplina nel R.D. 10 marzo 1910, n. 149.

L'art.17 R.D. 10 marzo 1910, n. 149 prevede ““Nessuna somma può essere prelevata dai libretti di risparmio senza apposito mandato staccato dal registro a matrice di cui all'art. 33, n. 6, del regolamento approvato con R. decreto 10 dicembre 1882, n. 1103 (mod. IV)¹, e firmato dai presidenti, dai pretori o dai conciliatori, secondo i casi”;

Da essa emerge chiaramente come il mandato di pagamento delle somme giacenti presso la tesoreria sia atto del Giudice edunque, con riferimento alle esecuzioni immobiliari atto del G.E.. Tale soluzione è confortata dall'art.22 del R.D., che espressamente menziona tra i requisiti formali del mandato di pagamento che esso sia rilasciato “dalle autorità giudiziarie competenti”².

Ad oggi, le somme pertinenti ad una procedura esecutiva immobiliare sono depositate non più

¹ Registro a matrice per gli ordini di restituzione dei depositi (Mod. n. 7), abrogato unitamente agli altri registri previsti dallo stesso articolo dal Dpr 115/2002.

² “Gli uffici postali, prima di ammettere a pagamento i mandati,

debbono accertarsi specialmente:

1° che siano conformi ai moduli;

2° che siano rilasciati dalle autorità giudiziarie competenti;

3° che contengano tutte le indicazioni prescritte;

4° che l'importo non superi il residuo del credito risultante dal libretto di risparmio;

5° che le indicazioni apposte dalla cancelleria nell'avviso da spedirsi al titolare del libretto concordino con quelle risultanti dal registro dell'ufficio postale;

6° che l'indicazione del residuo del credito corrisponda alle risultanze dei registri del proprio ufficio;

7° che non sia scaduto il periodo di validità.

Nel caso di qualsiasi irregolarità o discordanza, l'ufficio postale sospende il pagamento, informandone il magistrato che ha firmato il mandato.”

presso la Cassa di risparmio postale, ma presso conti correnti bancari intestati alle procedure stesse, in virtù di quanto disposto dagli art.569 e 591-bis cpc.

Le operazioni su tali conti (tra cui i versamenti ed i pagamenti) avvengono tramite bonifici. Coerentemente con l'inalterato contenuto dell'art.17, l'esecuzione di pagamenti da parte dell'istituto di credito può avvenire solo in virtù di uno specifico mandato di pagamento emesso dal G.E. che, dopo l'entrata in vigore del PCT, assume necessariamente le vesti di un atto telematico. Con il mandato di pagamento telematico il G.E. ordina dunque alla tesoreria-istituto di credito convenzionato di compiere una singola operazione³.

Lo stesso CSM ha incoraggiato l'emissione di mandati di pagamento telematici, segnatamente in relazione alla distribuzione del ricavato della vendita di immobili espropriati, rimarcando l'opportunità che “che i giudici [...] provvedano ad evadere i mandati utilizzando la consolle del magistrato ovvero organizzando modalità di trasmissione telematica dei mandati agli istituti di credito. Tra le possibili modalità operative si segnala la prassi virtuosa della trasmissione da parte delle cancellerie, a mezzo pec, direttamente alle filiali delle banche destinatarie dell'ordine di pagamento, dei duplicati dei provvedimenti firmati digitalmente⁴”.

L'invito del CSM è stato accolto in linea generale dagli uffici giudiziari, dando luogo altresì a prassi volte a sgravare l'onere incombente sulla Cancelleria. In particolare in taluni casi si è imposto (ex art.591-bis cpc) al delegato di procedere alla trasmissione all'istituto di credito del mandato di pagamento telematico emesso dal G.E., secondo il seguente iter: a) a scaricare il provvedimento autorizzatorio del G.E.; b) a trasmetterlo all'Istituto di credito con il conseguente mandato di pagamento; c) a depositare nel fascicolo telematico la documentazione attestante l'effettuazione dei pagamenti previsti nel progetto di distribuzione⁵. Soluzioni similari sono state adottate per le distribuzioni periodiche disposte ai sensi dell'art.495 cpc⁶. Molte delle circolari richiedono inoltre al professionista delegati di predisporre una “bozza” del mandato di pagamento (secondo una modulistica elaborata dal singolo ufficio) da allegare alla istanza (o da depositare separatamente) che il Giudice firmerà digitalmente⁷.

Le soluzioni descritte sinora debbono stimarsi tuttavia superate alla luce della riformulazione dell'art.598 cpc avvenuta per effetto della riforma Cartabia del 2022.

L'attuale dizione della disposizione citata prevede invero come “Se il progetto è approvato o si raggiunge l'accordo tra tutte le parti, se ne dà atto nel processo verbale e il professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis ordina il pagamento agli aventi diritto delle singole quote entro sette giorni”.

In presenza di delega ex art.591-bis cpc ed in assenza di contestazioni sul progetto di distribuzione (che si ha dunque per approvato), il potere di ordinare i pagamenti attuativi del progetto (e cioè di emettere i mandati di pagamento) spetta pertanto al professionista delegato.

Che l'art.17 del R.D. 10 marzo 1910, n. 149 fosse disposizione derogabile dopo l'introduzione delle figure del professionista delegato alla vendita d'altronde era già inferibile dalla lettera dell'art.591-bis, comma 3, n.13 cpc, secondo il quale il delegato provvede “ad ordinare alla banca o all'ufficio postale la restituzione delle cauzioni e di ogni altra somma direttamente versata mediante bonifico o deposito intestato alla procedura dagli offerenti non risultati aggiudicatari”.

³ “La “digitalizzazione” dei mandati di pagamento appare «coerente con il sistema di elaborazione del mandato di pagamento che risulta geneticamente dematerializzato (acquisito al processo civile telematico con firma digitale del magistrato) e compatibile con le esigenze di garanzia imposte per la esecuzione delle relative operazioni (avvalendosi a tal fine della PEC istituzionale delle Cancellerie e della PEC istituzionale della banca, nonché della PEC del curatore)» [Circolare Trib. Napoli, 31-3-2020].”

⁴ Delibera del 4-6-2020

⁵ Circolare Tribunale di Torre Annunziata del 1-4-2020

⁶ Circolare T. Bari 12-1- 2021.

⁷ T. Siracusa, 12-5-2020.. Presso altri Uffici, e' espressamente raccomandato l'utilizzo di applicativi che consentono al Curatore di inviare la richiesta direttamente dal programma gestionale e al G.D. di provvedere tramite consolle del magistrato; tali sistemi, inoltre, consentono al Curatore di inviare direttamente all'Istituto bancario l'ordine di pagamento (T. Cagliari, 28-10-2020).

Inoltre questa soluzione è confortata dalla ratio dell’istituto della delega che, quanto alle attività delegabili dal G.E., incontra il solo limite di quelle connotate da marcata discrezionalità e qualificabili come esercizio della giurisdizione *strictu sensu*.

Tra di esse non è certo annoverabile il mandato di pagamento, in quanto atto meramente esecutivo del progetto ex art.596 e ss cpc ed a contenuto totalmente vincolato.

Non vi è allora dubbio che: 1) anche con riguardo alle procedure per le quali non trova applicazione la novella del 2022 (c.d. riforma Cartabia) il potere di emettere mandati di pagamento in attuazione del progetto di distribuzione sia attività che il G.E. può delegare ex art.591-bis cpc al professionista delegato; 2) con riguardo alle procedure per le quali trova applicazione la novella del 2022 (c.d. riforma Cartabia) il potere di emettere mandati di pagamento in attuazione del progetto di distribuzione sia attività che spetta ex lege al delegato (salvo che il G.E. non la esclusa espressamente dalla delega).

La scelta di delegare il potere di emettere mandati di pagamento in attuazione del progetto di distribuzione al professionista delegato alla vendita ha una chiara finalità acceleratoria della fase distributiva e viene dunque disposta da questo Giudice per tramite della presente Circolare

Con la presente Circolare viene dunque delegato ex art.591-bis cpc il potere di emettere mandati di pagamento in attuazione del progetto di distribuzione a ciascun professionista delegato alla vendita con riguardo alle procedure per le quali è stato nominato nel rispetto delle modalità operative che seguono.

2.MODALITA' OPERATIVE.

A) Una volta approvato ex art.596 e ss cpc il progetto di distribuzione⁸ (finale o parziale) per assegna di contestazioni, il professionista delegato alla vendita deposita telematicamente davanti al G.E. un atto denominato “Verbale approvazione del progetto di distribuzione” (si raccomanda di utilizzare tale denominazione anche per l’estensione del file), come da prassi già in uso presso questo Tribunale;

B) In esso il delegato dà atto dell’assenza di contestazioni e della conseguente avvenuta approvazione. Nello stesso atto riporta il contenuto del progetto di distribuzione ed elenca altresì tutti i mandati di pagamento che saranno dallo stesso emessi in attuazione;

C) Il G.E. appone un unico “visto si autorizza” ed il professionista, ricevuta la comunicazione da parte della Cancelleria, procede dunque immediatamente all’emissione dei mandati di pagamento in conformità, caricando questi ultimi sulla piattaforma della BCC Roma, unitamente all’atto sul quale il G.E. ha apposto il proprio visto, ove consentito dalla piattaforma (ed in difetto tramite trasmissione di pec all’istituto di credito);

⁸ Quanto alle modalità di approvazione si rinvia alle Circolari di questo G.E. sul tema, relative alle procedure ante e post Cartabia.

- D) L’istituto di credito BCC Roma procede a dare attuazione al mandato senza ritardo;
- E) Il professionista delegato nel rapporto riepilogativo finale ex art.591- bis cpc⁹, tra l’altro, riporta l’elenco dei mandati di pagamento che dovrà emettere in ragione del progetto approvato e, ove presenti, delle somme non riscosse da alcuno degli aventi diritto, onde consentire alla cancelleria le annotazioni sul registro Modello I (anche per tale rapporto si raccomanda l’utilizzo della corretta nomenclatura nell’estensione del file);
- F) Nelle stesse modalità si procede in caso di approvazione di progetti di distribuzione parziale, depositando parimenti un rapporto riepilogativo (denominato “rapporto riepilogativo progetto di distribuzione parziale) di contenuto eguale a quello indicato nel punto precedente e nel rispetto del medesimo termine (anche per tale rapporto si raccomanda l’utilizzo della corretta nomenclatura nell’estensione del file);
- G) In caso di conversioni di pignoramento ex art.495 cpc, il potere di emissione dei mandati di pagamento è assegnato al custode giudiziario nominato nella procedura (quale espressione del suo potere di amministrazione), il quale vi provvede a seguito dell’approvazione del progetto di distribuzione periodico ex art.495 cpc da parte del G.E. o di assegnazione delle somme all’unico creditore da parte del G.E.;
- H) Il custode giudiziario procede all’emissione dei mandati di pagamento in conformità, caricando questi ultimi sulla piattaforma della BCC Roma, unitamente al provvedimento di approvazione del progetto o di assegnazione¹⁰, ove consentito dalla piattaforma (ed in difetto tramite trasmissione di pec all’istituto di credito). In questo caso non sarà necessario alcun “visto si autorizza” da parte del G.E.;
- I) Il custode giudiziario procede ai sensi della lettera che precede non prima che siano decorsi giorni 50 dalla comunicazione alle parti dei provvedimenti di approvazione o assegnazione da parte del G.E. e previa verifica della mancata proposizione di opposizioni;
- L) Il custode giudiziario procede contestualmente a depositare un rendiconto (denominato “rendiconto

⁹ Per il suo deposito il delegato non attende il visto del G.E. Il termine per il deposito è quello indicato dall’art.591- bis ultimo comma cpc

¹⁰ Il caso di assegnazione, il custode trasmetterà anche il provvedimento di nomina, al fine di dimostrare la propria legittimazione

conversione") di contenuto eguale al rapporto indicato alla lettera E) (si raccomanda l'utilizzo della corretta nomenclatura nell'estensione del file);

Si rammenta che l'emissione dei mandati di pagamento avviene sotto l'esclusiva responsabilità del professionista delegato e del custode giudiziario.

La Cancelleria procede alla tenuta del registro Modello 1 secondo la modalità cartacea o, come pure appare possibile ad avviso di questo G.E. (salve diverse determinazioni della Dirigenza o del Funzionario competente alla tenuta del registro), secondo le modalità previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale, come precisato dalle Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici amministrativi dell'AGID¹¹.

La presente circolare trova applicazione solo per i progetti di distribuzione ed in provvedimenti di assegnazione ancora non depositati da questo G.E. alla data della sua pubblicazione.

Ordina al Funzionario di Cancelleria di procedere alla trasmissione della presente Circolare al Presidente del Tribunale di Tivoli, per opportuna conoscenza e perché autorizzi la sua pubblicazione sul sito internet del Tribunale di Tivoli, sezione Esecuzioni Immobiliari.

Ordina al Funzionario di Cancelleria di procedere alla trasmissione della presente Circolare all'IVG Roma srl ed ai Consigli dell'Ordine degli avvocati, dei commercialisti e dei notai.

Ordina al Funzionario di Cancelleria di procedere alla trasmissione della presente Circolare alla Banca di Credito Cooperativo di Roma e, segnatamente, alla filiale territorialmente competente e convenzionata con il Tribunale, affinchè proceda all'adeguamento delle proprie procedure interne e della piattaforma di caricamento dei mandati di pagamento al contenuto della presente circolare.

TIVOLI 4.12.25

IL COORDINATORE DELL'UFFICIO PER IL PROCESSO-SETTORE ESECUZIONI
IMMOBILIARI
DOTT.FRANCESCO LUPIA

¹¹ In tal senso MANUALE PER LA GESTIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, Revisione al 04.01.2021

